



Ai Direttori Generali
e, per il loro tramite

Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori Amministrativi
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
Ai Responsabili Flussi informativi GIAVA-COVID-19
delle Aziende Sanitarie Locali

e, per conoscenza

Al Presidente della Giunta Regionale
Al Direttore Generale Aress Puglia
Al Responsabile OER Puglia
Al Dirigente del Servizio Protezione Civile della Puglia
Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Salute
Regione Puglia

e, per conoscenza

Ai Direttori Generali
e, per il loro tramite

Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori Amministrativi
Ai Responsabili Flussi informativi GIAVA-COVID-19
**delle Aziende Ospedaliere Universitarie
degli IRCCS pubblici e privati
degli Enti Ecclesiastici**

OGGETTO: Emergenza sanitaria Covid-19 – Misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 245/2020 e n. 335/2020 – DISPOSIZIONE.

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35 e ss.mm.ii.

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 e ss.mm.ii.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

VISTE le Circolari del Ministero della Salute in materia di Emergenza epidemiologica da Covid-19.

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 02.06.2020 con la quale sono stati stabiliti gli obblighi di segnalazione per l'ingresso delle persone fisiche in Puglia.

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 335 del 11.08.2020 con la quale sono stati stabiliti gli obblighi di segnalazione per l'ingresso delle persone fisiche in Puglia provenienti da alcuni Stati inclusi nell'Elenco B dell'allegato 20 del D.P.C.M. 07/08/2020.



RICHIAMATI i divieti e le limitazioni degli spostamenti da e per l'estero definiti dall'art. 4 del D.P.C.M. 07/08/2020.

RILEVATO che, fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti dall'art. 4 del D.P.C.M. 07/08/2020, l'obbligo di comunicazione ai Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti dell'ingresso nel territorio nazionale è previsto ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.C.M. 07/08/2020 anche a carico delle persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche.

RILEVATO che il comma 7 dell'art. 6 del D.P.C.M. 07/08/2020 prevede la deroga agli obblighi di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di cui ai commi da 1 a 5 del medesimo articolo nei casi ivi indicati a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia.

RICHIAMATO il contenuto della Circolare del Ministero della Salute prot. 0018584 del 29.05.2020 con la quale è specificato che risulta sufficiente l'esito negativo del test SARS-CoV-2 per il rientro in comunità di soggetti asintomatici e che è raccomandata la ripetizione del prelievo solo in caso di *"risultato negativo di un test condotto su un campione biologico da paziente fortemente sospetto per infezione da SARS-CoV-2"*.

RITENUTO di dover impartire indirizzi affinché le attività di sorveglianza sanitaria svolte dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti siano svolte in modo uniforme su tutto il territorio regionale e siano garantiti gli obblighi informativi necessari per l'alimentazione delle basi dati regionali e nazionali.

SI DISPONE

1. che i Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti assicurino la registrazione tempestiva nel sistema informativo regionale GIAVA-COVID-19 dei dati dei soggetti provenienti dall'estero e sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.C.M. 07/08/2020 e ai sensi delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 02.06.2020 e n. 335 del 11.08.2020;
2. che i Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti assicurino la registrazione nel sistema informativo regionale GIAVA-COVID-19 dei provvedimenti di prescrizione della permanenza domiciliare (quarantena) a carico dei soggetti di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 07/08/2020;
3. che per i soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 335/2020, i Dipartimenti di Prevenzione assicurino prioritariamente l'esecuzione del test SARS-CoV-2 (tampone);
4. che ai soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 07/08/2020 i Dipartimenti di Prevenzione assicurino l'esecuzione dei test SARS-CoV-2 (tampone), compatibilmente con gli organici a disposizione;
5. che i soggetti di cui ai punti precedenti possono essere riammessi in comunità senza osservare l'isolamento fiduciario a condizione che:
 - a) non sia presente sintomatologia Covid-19;
 - b) l'esito del test SARS-CoV-2 eseguito non prima di 72 ore dall'ingresso in Puglia sia negativo;
 - c) non si tratti di "contatti stretti" di "casi probabili" o "casi confermati", secondo quanto previsto dalle Circolari del Ministero della Salute.
6. che il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente può in ogni caso definire misure più restrittive rispetto a quanto indicato al punto 5) precedente, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M.



07/08/2020 e dalle Circolari del Ministero della Salute, nel caso in cui dalle attività di sorveglianza sanitaria se ne rilevi la necessità;

7. che in caso di insorgenza dei sintomi COVID-19, è obbligatorio per chiunque, come previsto dall'art. 5 comma 3 del D.P.C.M.
 - a) di segnalare tale situazione con tempestività al medico di medicina generale e al pediatra di libera scelta, per gli assistiti della Regione Puglia, e al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente per tutti gli altri soggetti, utilizzando i recapiti indicati al link <https://www.regione.puglia.it/web/salute-sport-e-buona-vita/coronavirus/chi-contattare> ;
 - b) di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento fiduciario.
8. che per le attività di cui alla presente disposizione i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali assicurino in favore dei Dipartimenti di Prevenzione:
 - a) l'impegno immediato degli operatori delle USCA, come da disposizione prot. AOO/005/3332 del 11.08.2020;
 - b) adeguato supporto operativo per la registrazione dei dati e la gestione delle attività di sorveglianza come previsto dalla normativa richiamata e dalla presente disposizione.

Per quanto qui non disciplinato, si deve far riferimento alle disposizioni nazionali e regionali disciplinanti la materia.

**Il Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del
Benessere**

Dott. Onofrio Mongelli

Il Direttore del Dipartimento

Vito Montanaro

**Il Coordinatore Emergenze
Epidemiologiche**

Regione Puglia – Aress

Prof. Pier Luigi Lopalco

